

Divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata: le conseguenze per la previdenza professionale

Il divorzio o lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omolesuali (LUD) può avere ripercussioni sull'ammontare delle prestazioni future della previdenza professionale. Il presente promemoria fornisce le risposte alle domande più importanti in materia.

❑ Premessa

Dato che le conseguenze di un divorzio sono paragonabili alle conseguenze di uno scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata, per motivi di semplificazione nel presente documento si parlerà solo di matrimonio e divorzio.

❑ Gli averi accumulati nella previdenza professionale durante il matrimonio vengono divisi in caso di divorzio?

Sì, di regola gli averi di previdenza acquisiti durante il matrimonio vengono divisi. Di conseguenza viene effettuata una compensazione della previdenza.

Per quanto riguarda la compensazione della previdenza in una prima fase viene definito il tipo di ripartizione per ogni coniuge che non è tassativamente uguale per entrambi i coniugi. Determinante per stabilire il rapporto di ripartizione è la situazione all'inizio della procedura di divorzio. Viene divisa una prestazione di uscita, un'ipotetica prestazione di uscita o una rendita:

- se non è ancora sopraggiunto un caso di previdenza e di conseguenza nessuna rendita della previdenza professionale è versata, di regola viene divisa a metà la prestazione di uscita acquisita nel corso del matrimonio;
- se uno dei coniugi percepisce una rendita di invalidità della previdenza professionale, ma l'età regolamentare di pensionamento non è ancora raggiunta, viene ripartita «l'ipotetica prestazione di uscita». Si tratta dell'importo a cui avrebbe diritto in caso di reintegrazione riuscita nell'attività lucrativa;
- nel caso in cui uno dei coniugi percepisca una rendita di vecchiaia o di invalidità e sia già in età di pensionamento, è la rendita ad essere divisa.

Gli averi previdenziali acquisiti durante il matrimonio vengono ripartiti indipendentemente dal regime dei beni.

❑ Esistono eccezioni del principio di divisione?

In misura limitata sì. Il o la coniuge può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che un'adeguata previdenza per i casi di vecchiaia e di invalidità rimanga garantita. Inoltre, il tribunale può rifiutare in tutto o in parte la divisione ove appaia iniqua (sproporzionata) dal profilo della liquidazione del regime dei beni, della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio oppure delle esigenze previdenziali.

❑ Come si calcola la prestazione di uscita da dividere?

Dalla prestazione di uscita al momento dell'inizio della procedura di divorzio viene dedotta la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio (compreso l'interesse fino al momento dell'inizio della procedura di divorzio). Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati per la proprietà d'abitazioni, sia il deflusso di capitale sia la perdita degli interessi vengono addebitati proporzionalmente all'aver di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

Nel caso in cui durante il matrimonio sono stati effettuati riscatti mediante versamenti unici, verrà fatta un'ulteriore deduzione se è dimostrato che questi versamenti sono stati finanziati con beni che nel regime della partecipazione agli acquisti sarebbero considerati per legge beni propri della persona che effettua il versamento. L'importo risultante dopo tutte le deduzioni deve essere diviso.

☒ **Che cosa fa parte dei beni propri e che cosa non ne fa parte?**

Sono beni propri:

- gli oggetti che servono esclusivamente all'uso personale del coniuge o della coniuge;
- i valori patrimoniali appartenenti al coniuge o alla coniuge all'inizio del regime o successivamente pervenute per eredità o altro titolo gratuito (p. es. per donazione);
- le pretese di riparazione morale nonché i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Non fanno parte dei beni propri i valori patrimoniali acquisiti dal coniuge o dalla coniuge a titolo oneroso durante il regime dei beni matrimoniali. Ossia in particolare:

- il guadagno del lavoro (stipendio);
- le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
- gli indennizzi per incapacità al lavoro;
- i redditi dei beni propri.

☒ **Come viene calcolata la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995?**

La prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella del Dipartimento federale dell'interno. Se al momento del matrimonio non eravate ancora assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione, PUBLICA necessita inoltre delle seguenti informazioni e documentazioni:

- data dall'inizio dell'esercizio di un'attività lucrativa;
- data dell'ultima entrata in un istituto di previdenza prima del matrimonio (anno/mese);
- copia dell'ultimo conteggio dell'istituto di previdenza prima del matrimonio. Nel conteggio deve figurare la data di entrata e di uscita, l'ammontare nonché la data del versamento della prestazione di uscita;
- copia del primo conteggio dell'istituto di previdenza dopo il matrimonio. Nel conteggio deve figurare la data di entrata e di uscita, l'ammontare nonché la data del versamento della prestazione di uscita;
- data della prima entrata in un istituto di previdenza. A livello svizzero la previdenza professionale è obbligatoria solo dal 1985. È comunque possibile che sussista un rapporto assicurativo nell'ambito del secondo pilastro già prima di questa data.

☒ **Come viene calcolata la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio in caso di matrimonio dopo il 1° gennaio 1995?**

L'istituto di previdenza conosce l'importo esatto della prestazione di uscita al momento del matrimonio, poiché dal 1995 tutti gli istituti di previdenza professionale sono obbligati a determinare questo importo. In caso di matrimonio dopo il 31 dicembre 1999, gli istituti di previdenza professionale sono inoltre tenuti a comunicare questo dato alle loro persone assicurate.

☒ **Che cosa succede se i coniugi giungono a un'intesa sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale?**

Se i coniugi si sono accordati sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale e sulle relative modalità di esecuzione, il tribunale può omologare la convenzione tra l'altro solo qualora i coniugi producano un attestato degli

istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi o delle rendite determinanti.

❑ **Che cosa succede se i coniugi non giungono a un'intesa sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale?**

Se gli averi o le rendite determinanti sono stati stabiliti, sarà il tribunale a decidere sul tipo di ripartizione, il quale stabilisce infatti l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza professionale interessati di fargli pervenire un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione che si intende adottare.

Se gli averi o le rendite determinanti non sono stati stabiliti, il tribunale decide sul rapporto di ripartizione e rimette la controversia al tribunale delle assicurazioni competente.

❑ **Di che cosa bisogna tenere conto in caso di una costituzione in pegno effettuata nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale?**

Per potere effettuare il trasferimento (di una parte) della prestazione di uscita è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio o della creditrice pignoratizia.

❑ **Al momento del trasferimento (di una parte) della prestazione di uscita vengono conteggiati gli interessi?**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, gli interessi devono essere corrisposti fino al giorno del trasferimento. Di conseguenza, l'aver di previdenza della persona tenuta alla compensazione deve essere ridotto dell'importo previsto dalla sentenza compreso l'interesse fino alla data del trasferimento.

❑ **In quale forma viene versata la prestazione di uscita o l'ipotetica prestazione di uscita (o una parte di essa)?**

Di regola le prestazioni di uscita non sono versate in contanti, poiché in linea di principio devono rimanere nella previdenza professionale. La prestazione di uscita viene trasferita

- all'istituto di previdenza (cassa pensioni) del coniuge divorziato o della coniuge divorziata;
- a un istituto di libero passaggio del coniuge divorziato o della coniuge divorziata (su un conto di libero passaggio presso una banca oppure una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione);
- alla Fondazione istituto collettore LPP.

❑ **In quale forma viene versata una parte della rendita?**

La parte di rendita assegnata dal tribunale incaricato del divorzio è convertita in una rendita vitalizia per il coniuge divorziato o la coniuge divorziata. La rendita vitalizia viene trasferita come segue:

- una volta all'anno all'istituto di previdenza (cassa pensioni) o all'istituto di libero passaggio (su un conto di libero passaggio presso una banca oppure una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione) del coniuge divorziato o della coniuge divorziata o alla Fondazione istituto collettore LPP ;
- ogni mese al coniuge divorziato o alla coniuge divorziata se ha raggiunto l'età di pensionamento (al più presto a partire dal compimento del 58° anno di età) o percepisce un'intera rendita di invalidità.

Su richiesta del coniuge divorziato o della coniuge divorziata PUBLICA può trasferire la rendita vitalizia sotto forma di versamento unico in capitale all'istituto di previdenza, all'istituto di libero passaggio o alla Fondazione istituto collettore LPP.

❑ **Le mie prestazioni di uscita e di previdenza vengono ridotte in caso di trasferimento in seguito a divorzio?**

Sì, il trasferimento determina una riduzione delle prestazioni di uscita e di previdenza. Sul sito web publica.ch nella rubrica «Simulazioni» è possibile di effettuare i calcoli corrispondenti oppure si può richiedere questa simulazione alla propria persona di contatto.

❑ **La protezione previdenziale può essere ripristinata dopo il versamento (di una parte) della prestazione di uscita?**

Sì, dopo il trasferimento è possibile ripristinare la copertura assicurativa «andata persa» in seguito al divorzio nel quadro delle disposizioni regolamentari. Grazie a un nuovo riscatto è possibile ristabilire la situazione assicurativa originaria.

❑ **La mia rendita di invalidità viene ridotta al trasferimento (di una parte) dell'ipotetica prestazione di uscita? Se sì, la protezione previdenziale può essere ripristinata dopo il trasferimento?**

Sì, il trasferimento determina una riduzione della rendita di invalidità se quest'ultima è stata calcolata sulla base del proprio avere di vecchiaia. Se siete ancora assicurati per un'attività lucrativa presso PUBBLICA, dopo il trasferimento è possibile ripristinare la copertura assicurativa «andata persa» in seguito al divorzio sulla parte ancora «attiva» nel quadro delle disposizioni regolamentari.

No, la rendita di invalidità rimane invariata nonostante il trasferimento di una parte dell'ipotetica prestazione di uscita se la rendita è stata calcolata sulla base dello stipendio assicurato.

❑ **La mia rendita di vecchiaia è ridotta al momento della divisione in seguito a divorzio? Se sì, sussiste una possibilità di raggiungere nuovamente l'entità precedente della rendita?**

Sì, la divisione della rendita comporta una riduzione della rendita di vecchiaia. Considerato che il caso di previdenza vecchiaia è già insorto, non è più possibile raggiungere l'entità precedente della rendita tramite riscatto.

❑ **Che cosa accade se per la proprietà d'abitazioni, per la quale è stato effettuato un prelievo anticipato, sono trasferiti sia la proprietà sia il prelievo anticipato nell'ambito della procedura di divorzio?**

In questo caso occorre modificare la restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario e menzionarla a favore dell'istituto di previdenza o dell'istituto di libero passaggio del nuovo proprietario o della nuova proprietaria.

❑ **Che cosa succede alla proprietà d'abitazioni, per cui è stato effettuato un prelievo anticipato, se nel quadro della procedura di divorzio viene trasferita la proprietà, ma non il prelievo anticipato?**

Se al decesso del proprietario precedente o della proprietaria precedente dopo il divorzio il nuovo proprietario o la nuova proprietaria avesse diritto alle prestazioni per superstiti, la restrizione del diritto di alienazione menzionata nel registro fondiario non sarebbe modificata. Il trapasso di proprietà non comporta alcun obbligo di rimborso del prelievo anticipato.

Se al decesso del proprietario precedente o della proprietaria precedente dopo il divorzio il nuovo proprietario o la nuova proprietaria non avesse diritto alle prestazioni per superstiti, il trapasso di proprietà obbligherebbe il proprietario precedente o la proprietaria precedente a rimborsare a PUBBLICA il prelievo anticipato effettuato a suo tempo.

❑ **Quali indicazioni dovrebbe contenere la sentenza?**

La sentenza dovrebbe contenere i dati seguenti:

- importi precisi in franchi al fine di evitare ulteriori calcoli fastidiosi e brutte sorprese;
- indicazioni su dettagli necessari per il trasferimento di capitale: indirizzo completo e coordinate di pagamento dell'istituto di previdenza (cassa pensioni) oppure dell'istituto di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio) a cui deve essere effettuato il trasferimento. Nome, numero di sicurezza sociale, indirizzo e coordinate di pagamento del coniuge divorziato o della coniuge divorziata avente diritto alla compensazione;
- indicazioni su che cosa succede con un'eventuale proprietà d'abitazioni acquisita mediante i fondi della previdenza professionale nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.

☐ **Dove ricevo ulteriori informazioni?**

Per eventuali domande rivolgetevi alla persona di contatto competente presso PUBLICA, che è indicata sul sito web publica.ch (rubrica «La vostra previdenza» > «La vostra persona di contatto») oppure nel suo certificato personale.